

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 2013

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea

(2013/523/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La fase 2 del protocollo d'intesa tra gli Stati Uniti d'America e la Commissione europea concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti della Comunità europea («il protocollo d'intesa»), concordato tra gli Stati Uniti d'America e la Commissione europea il 13 maggio 2009 e approvato dal Consiglio dell'Unione europea quale accordo internazionale dell'Unione, si è conclusa il 1° agosto 2013.
- (2) È nell'interesse dell'Unione prorogare la fase 2 del protocollo d'intesa, pur continuando a perseguire la risoluzione della controversia in sede OMC, Comunità europee — Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni).
- (3) A tal fine la Commissione ha negoziato il progetto di modifiche del protocollo d'intesa conformemente all'autorizzazione al negoziato contenuta nello stesso.
- (4) È opportuno firmare il protocollo d'intesa sottoposto a revisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma a nome dell'Unione del protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea («il protocollo d'intesa sottoposto a revisione»), con riserva della conclusione di detto protocollo d'intesa sottoposto a revisione.

Il testo del protocollo d'intesa sottoposto a revisione è accluso alla presente decisione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo d'intesa sottoposto a revisione a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2013

*Per il Consiglio**Il presidente*

L. LINKEVIČIUS

⁽¹⁾ Il testo del protocollo d'intesa sottoposto a revisione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.